

286
II
7

B

CARLO ALBERTO BIGGINI

LIBERO DOCENTE NELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

**INTORNO ALLE PREMESSE
DEL NUOVO DIRITTO ITALIANO**

ESTRATTO

dalla **Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto**

ANNO XII — FASC. IV-V

ROMA

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA DEL DIRITTO
Via Appennini, N. 52

1932

CITTÀ DI CASTELLO
SOCIETÀ TIPOGRAFICA
LEONARDO DA VINCI •

CARLO ALBERTO BIGGINI

LIBERO DOCENTE NELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

INTORNO ALLE PREMESSE
DEL NUOVO DIRITTO ITALIANO

ESTRATTO

dalla *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*

ANNO XII — FASC. IV-V

ROMA

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA DEL DIRITTO
Via Appennini, N. 52

1932

INTORNO ALLE PREMESSE
DEL NUOVO DIRITTO ITALIANO

Il Costamagna, che in un precedente scritto su *La statualità dei sindacati* (1) aveva portato la discussione sui principî generali del nuovo ordinamento giuridico, cerca ora di precisare con alcune *Premesse allo studio del nuovo diritto italiano* (2) i concetti politici ai quali tali principî generali dovrebbero ispirarsi secondo le fonti della nuova dottrina costituzionale, ossia afferma la necessità di procedere ad una *revisione dei concetti giuridici*, rispetto al nuovo diritto italiano, movendo dalla valutazione dei *concetti politici*, che sostengono la nuova costituzione.

Studio certamente importante per i problemi che tocca e solleva e che, almeno nei punti più salienti, merita di essere esaminato con una certa ampiezza.

I

Se si parte, scrive il Costamagna, dall'errato presupposto di un modo di essere definitivo dello Stato, che sarebbe rappresentato dal cosiddetto *Stato moderno* in quanto *Stato di diritto*, caratterizzato dal sistema della divisione dei poteri per assicurare i diritti individuali di uguaglianza e di libertà, nulla si può comprendere della storia costituzionale in corso e tanto meno del tipo che ha assunto lo Stato italiano, mercè le riforme apportate in esso dal Fascismo, e, quindi, dei nuovi concetti dell'ordinamento giuridico italiano. Se, invece, si tien conto che lo Stato è bensì una forma necessaria della vita collettiva, la quale risulta insuperabile sperimentalmente nella sua essenza politica, ma che muta di struttura e di significato nel tempo e nello spazio, si può apprezzare la crisi che da parecchio tempo appare nella compagine del preteso Stato moderno e valutare l'esperienza costituzionale italiana alla stre-

(1) In *Riv. di Diritto Pubblico*, 1931.

(2) Estratto dalla *Riv. di Diritto Pubblico*, novembre-dicembre 1931, pag. 1-23.

gua di un tentativo diretto a consolidare e svolgere lo Stato, ponendolo sulla base di un nuovo ordine in maggiore adeguatezza alle esigenze della realtà (1).

E tutto ciò implica, per il Costamagna, la revisione dei principi generali che sino ad oggi hanno presieduto la vita dello Stato, poichè dopo la guerra mondiale si sono posti dovunque, nell'ordine interno ed internazionale, formidabili problemi di diritto pubblico a causa della crisi dello Stato moderno, la quale, nell'ordine dei fatti, emerge dall'urto della democrazia di massa contro il sistema parlamentare della democrazia indiretta e dal contrasto tra l'azione centrifuga dei gruppi sindacali, sia finanziari che operai, e la necessità di una coordinazione nazionale delle economie (2).

Si può consentire in generale col Costamagna nell'affermare la necessità di procedere ad una revisione dei concetti giuridici rispetto al nuovo diritto italiano movendo dalla valutazione dei concetti politici che sostengono la nuova costituzione, poichè altrimenti, come giustamente egli scrive, nulla si può comprendere della storia costituzionale in corso, delle riforme fasciste e dei nuovi concetti dell'ordinamento giuridico italiano, ma bisogna cercare di evitare nella valutazione dei concetti politici, che, per altro, scaturiscono così dallo spirito come dalla realtà — compresa la realtà giuridica — della rivoluzione fascista, di delineare e costruire una dottrina politica fascista quale si vorrebbe essa fosse e che, contenendo motivi e correnti di pensiero superate dallo spirito moderno, può non avere i caratteri veri e propri del Fascismo, il quale, come vasto e profondo movimento politico moderno, deriva — e non può così storicamente non essere — dalle correnti del pensiero filosofico politico e giuridico, sia pure per superarle o criticamente rielaborarle, degli ultimi due secoli.

Ha recentemente scritto il Del Vecchio, dopo aver ricordato che discernere il vecchio e il nuovo, l'essenziale e l'accidentale, l'eterno e il contingente nella storia delle nazioni è, forse, il più arduo problema che possa proporsi la mente umana e che non per nulla esso rese insonne anche il genio del Vico, che in un moto così complesso quale il Fascismo era naturale ed inevitabile che rifluissero ed affiorassero le più varie tendenze del passato, colorendosi anche talvolta di aspetti nuovi (3). Ed ha così poi opportunamente precisato che chi ha avuto sempre sicura e nitida la coscienza del carattere essenzialmente dinamico,

(1) C. COSTAMAGNA, *op. cit.*, pag. 1.

(2) C. COSTAMAGNA, *op. cit.*, pag. 2-3.

(3) G. DEL VECCHIO, *Stato Fascista e vecchio regime*, Città di Castello, 1932, pag. 7.

progressivo e rivoluzionario del Fascismo deve pure avere chiara la coscienza che esso non tende a ripristinare le forme arcaiche della convivenza sociale abbattute dalle precedenti rivoluzioni, nè ad imbiancar sepolcri di pregiudizi e di privilegi, condannati irremissibilmente dalla ragione, a prezzo di secolare lavoro e di sacrifici sublimi, ma mira ad assicurare alla nostra gente una più libera ed intensa vita, una più energica e sana espansione in tutte le forme di umana attività (1).

Così è vero che lo Stato moderno, come scrive il Costamagna, non è che una forma storica scaturita dalle rivoluzioni liberali dei secoli XVIII e XIX e stabilita su principi e ragioni di vita che si sono andate modificando lungo il secolo XIX, ma questo non implica che lo Stato fascista, come Stato storicamente concreto, e quindi moderno, debba essere negazione assoluta di questi principi e di queste ragioni di vita: anzi esso è una forma nuova e superiore di Stato moderno, appunto perchè ha saputo e sa svolgere, rielaborare e superare questi principi e ragioni di vita.

Lo Stato fascista non è semplice negazione e condanna di questi principi, di questo corso storico, ma, bensì, revisione e superamento, e, quindi, continuazione vera e reale di esso.

Si è perspicuamente chiesto il Bottai se il nucleo ideale della rivoluzione francese è già tutto dispiegato e realizzato nella storia, se è consumato ed esaurito, oppure se è vivo e fertile, se quel che si è affermato e si è fatto ha davvero interpretato questi principi, o vi è stata una deviazione, un arresto, che debba essere superato, dopo una rinnovata valutazione, che solo oggi si può fare, del processo storico del XVIII e XIX secolo. E ciò chiedendosi ha affermato: «Io oso credere che le nostre posizioni a questo proposito vadano attentamente riguardate, e, se occorre, rettificare. Tanto più lo credo, in quanto una serena considerazione del problema mi ha convinto, che da un simile attento esame i nostri principi escono riconfermati completamente, ma più in alto e più luminosi, perchè appaiono completamente saldati alla storia moderna, e assumono chiaramente quel valore universale, recentemente riaffermato dal Duce, e per il quale non si potrà più dire fuori d'Italia che il Fascismo pretende porsi fuori della storia moderna e della Europa moderna» (2).

Bisogna, quindi, guardarsi dall'interpretare il movimento fascista come radicale negazione di tutto il pensiero politico e giuridico del secolo scorso, poichè ciò facendo non si fa altro che resuscitare o na-

(1) G. DEL VECCHIO, *op. cit.*, pag. 8.

(2) G. BOTTAI, *Dalla rivoluzione francese alla rivoluzione fascista*, in *Archivio di Studi Corporativi*, fasc. III, 1930, pag. 418-419.

scondere sotto veste nuova, pretesamente moderna, vecchie e superate concezioni politiche e giuridiche incapaci di svolgere il pensiero moderno e non aderenti affatto alla realtà della vita sociale contemporanea, la quale, se reclama la soluzione dei problemi che la travagliano, esige la soluzione di tali problemi in un senso veramente storico, ossia in quel senso che si sprigiona, nasce e cresce dalle stesse viscere delle cose, che costituiscono il tessuto e i rapporti della moderna società.

II

Poste queste considerazioni di carattere generale, il Costamagna, dopo aver affermato che la trasformazione costituzionale italiana è il risultato di un'attività politica che solo limitatamente si è estrinsecata in atti formali di carattere giuridico, esamina brevemente le varie riforme successivamente introdotte dal Fascismo nello Stato italiano e si sofferma a lungo sul valore giuridico della Carta del Lavoro per precisare che essa Carta nel § I stabilisce i presupposti dogmatici di tutta la dottrina politica del Fascismo innovando radicalmente il principio costituzionale dello Stato (1).

E per il Costamagna è così necessario stabilire i presupposti psicologici della nuova costituzione, richiamandosi ad altre facoltà dello spirito, a nuovi metodi e modi d'interpretazione nel problema della conoscenza, a una nuova gerarchia di valori ideali e soprattutto a una considerazione volontarista e operante della vita, che si desume dalla intuizione piuttosto che dalla meditazione della realtà e da una considerazione, meglio sentimentale che erudita, della storia (2).

Ciò implica, per quanto concerne la scienza giuridica, una nuova estimazione del rapporto tra Stato e diritto e degli elementi analitici del fenomeno del diritto, procedendo a una ricostruzione della dogmatica in modo da renderla capace di sistemazioni coerenti ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nel quale si producono i nuovi concetti politici, che, in prima linea, investono le nozioni di Stato, di sovranità, di governo (3).

Qui non si può non osservare che è erroneo ed antiscientifico il concetto di voler desumere i presupposti della nuova costituzione dalla intuizione piuttosto che dalla meditazione della realtà, ossia da una considerazione sentimentale della storia, poichè realtà vera o concretezza storica è solo nella capacità di esaminare e riesaminare gl'ideali

(1) C. COSTAMAGNA, *op. cit.*, pag. 4-6.

(2) C. COSTAMAGNA, *op. cit.*, pag. 7.

(3) C. COSTAMAGNA, *op. cit.*, pag. 9.

nuovi per vedere se abbiano virtù di dissolvere, superare, correggere gl'ideali di ieri, per stabilire in qual senso debbano essi ritenersi superati e corretti per rappresentare un reale perfezionamento e progresso.

Se è vero che nuovi concetti investono le nozioni di Stato, di sovranità, di governo, è anche vero che questi nuovi concetti vanno attentamente esaminati e seriamente studiati, poichè non è interesse e metodo della scienza politica e della scienza giuridica alimentare un dissidio, solo apparentemente insanabile, tra politica e diritto. Dissidio che sorge inevitabile nei periodi di profonde trasformazioni costituzionali di istituti e di poteri, di forme di governo e di organizzazione sociale, e che conduce, specie nei primi momenti, a confondere il criterio politico giuridico con quello tecnico-giuridico, ma che va ricercato soltanto nel lento sistemarsi e adeguarsi dei concetti politici alla dogmatica tradizionale, la quale non può tanto facilmente dimenticarsi o trascurarsi, e della stessa dogmatica giuridica ai nuovi concetti politici, i quali, nascendo dalla complessa realtà storica del mondo moderno, non sono, poi, nella loro essenza formale e nella loro concretezza storica, tanto diversi ed opposti da non poter essere accolti dai sistemi moderni del diritto, se diritto non è che creazione di istituti e regolamento di rapporti secondo le reali esigenze sociali.

Politica e diritto sono ordini scientifici diversi, distinti ed autonomi, che non devono confondersi appunto perchè sono dialetticamente connessi: se la politica preme sul diritto e tende a trasformarlo, il diritto, nel suo complesso scientifico tradizionale di principi e d'istituti, influisce sulla politica, ogni qualvolta essa si manifesti in concreto ed in universale. È, difatti, pacifico che la politica attende dalla scienza in generale, e da quella giuridica in particolare, tutte quelle chiarificazioni e sistemazioni necessarie agli stessi suoi sviluppi e progressi.

Non c'è, del resto, chi non veda come questo dissidio tra politica e diritto sorga proprio da una male intesa funzione della scienza, ossia dall'impostare in modo falso ed erroneo i rapporti tra scienza e politica.

Come astrarre i fenomeni sociali dal processo storico in corso, dal quale essi traggono ispirazione e alimento, non significa compiere opera pura, vera, apolitica di scienza, ma opera contraria a questo stesso fine, e, per conseguenza, alla scienza, in quanto si ricade inevitabilmente, e senza consapevolezza critica, in concezioni politiche superate, così non si giova nè alla scienza nè alla vita politica quando si vuole aprioristicamente far servire la scienza alle contingenze di un ordinamento politico in sviluppo: nel primo caso si fa della scienza falsa ed astratta, nel secondo caso della propaganda politica, la quale della scienza ha solo il nome.

Solo la scienza storicamente intesa, capace di studiare e chiarire i

principi sistematici e orientativi della vita politica, ossia l'ideale insito in un determinato processo storico, è essenziale forza creatrice, in quanto sa elevarsi più in alto delle contingenze superficiali e sa profondamente scorgere le forme e gli orientamenti della vita: onde l'opera pratica e concreta, l'opera politica per eccellenza, veramente duratura ed efficace, è proprio quella che si svolge, in onore della verità scientifica, nelle aule silenziose dell'attività teoretica.

III

Se obbiettivo supremo del movimento fascista è la restaurazione dello Stato, la determinazione del concetto di Stato non può non costituire la tesi centrale della dottrina politica del Fascismo:

Riconosce il Costamagna che l'idea di una sovranità impersonale dello Stato, faticosamente guadagnata dalla scuola giuridica, rappresenta un dato superiore nello svolgimento della dottrina, e che un dato superiore è pure rappresentato dal postulato della volontà generale, per cui si è definitivamente superato il dualismo interno implicito al tipo dello Stato di stati o ceti o classi, opportunamente osservando che proprio contro questi due concetti, dell'individualità e dell'unità dello Stato, sono diretti gli attacchi del sindacalismo rivoluzionario, ma rileva pure la necessità di emendare la sovranità giuridica dal criterio della autolimitazione che la mortifica, annullandola spiritualmente, col restituire allo Stato il valore di un concetto etico assoluto. E, secondo il Costamagna, la dottrina fascista dello Stato muove dalla considerazione del rapporto Stato-popolo, che essa risolve identificando i due termini in quanto assume il popolo nel valore storico organico che risulta dalla serie indefinita delle successive generazioni che costituiscono una stirpe (1).

Per queste considerazioni, il Costamagna vuole restituire « il problema dello scopo universale dello Stato, che implica la risoluzione dello Stato stesso quale mezzo di un fine ad esso estraneo, al dominio delle idee non solo metagiuridiche ma anche metapolitiche » (2): e poiché bene comune è il bene del popolo, realizzantesi nello Stato non in quanto formazione di governo o azienda di amministrazione, e nemmeno come complesso numerico d'individui, o tanto meno come risultato di raggruppamenti particolari, ma in quanto appunto popolo, e perciò inscindibile unità morale politica ed economica di fini non solo distinti ma superiori a quelli degli individui che divisi o raggruppati lo compongono, il problema della sovranità deve considerarsi, scrive il

(1) C. COSTAMAGNA, *op. cit.*, pagg. 9-10.

(2) C. COSTAMAGNA, *op. cit.*, pag. 13.

Costamagna, secondo la dottrina politica della nuova costituzione (1).

Se la sovranità esprime la personalità etico-politica dello Stato, nell'integrazione si manifestano i valori dell'individualità nella loro intima connessione coi valori generali. E l'iniziativa individuale, osserva il Costamagna, concreta in quanto facoltà riconosciuta all'uomo la personalità etico-politica di questo, sicché la personalità non il è risultato del riconoscimento di un diritto individuale di libertà, ma il riflesso della personalità stessa, o vogliamo dire sovranità, dello Stato: onde il contenuto di tale personalità è trasferito dal concetto puramente negativo di una *libertà-giuridica*, in quanto sfera sottratta all'azione dello Stato, al concetto positivo del *dovere-funzione*, esplicantesi nella partecipazione attiva dell'individuo all'attuazione dello Stato (2).

In questo pensiero del Costamagna mal si comprende, però, la riaffermazione dei due concetti dell'individualità e dell'unità dello Stato, che sono stati veramente guadagnati con grande e mirabile fatica dalla scuola giuridica, e che si riassumono nel concetto moderno di sovranità non soltanto politica ma anche giuridica, col volere, nello stesso tempo, restituire il problema dello scopo dello Stato ad idee non soltanto metagiuridiche ma anche metapolitiche.

Considerare il problema della sovranità statale secondo i nuovi principi politici e giuridici non significa impostare questo problema fuori della sua concretezza politica e della sua realtà giuridica.

La sovranità non esprime soltanto la personalità etico-politica dello Stato ma anche quella giuridica, e così la personalità dell'uomo non è soltanto etico-politica ma anche giuridica.

Pensare diversamente, ossia partire dal presupposto che la personalità dell'uomo sia soltanto il riflesso della sovranità etico-politica dello Stato, e che il contenuto di tale personalità sia trasferito nello Stato fascista dal concetto di libertà giuridica in quello del dovere-funzione, sia pure esplicantesi nella partecipazione attiva dell'individuo alla vita dello Stato, significa dimenticare, nella sua vera essenza, la natura intima del diritto, che mai non muta, e il modo come esso regola e può regolare i rapporti umani.

A parte la considerazione che già il pensiero scientifico del secolo XIX e dei primi del nostro secolo aveva fatto ragione di tutta la concezione astratta e razionalista dell'individuo e del diritto con l'affermare che non è concepibile individuo senza organizzazione sociale, e diritto senza ordinamento giuridico, ossia individuo e diritto senza Stato: a parte la verità, messa in luce dalla critica, e mirabilmente at-

(1) C. COSTAMAGNA, *op. cit.*, pag. 14.

(2) C. COSTAMAGNA, *op. cit.*, pag. 17.

tuata dal Fascismo, che chi dice uomo dice insieme società e Stato, e che l'essenza della personalità non consiste nell'individualità atomica, contingente ed effimera, ma nella forma organica e subbiettiva ad un tempo; il diritto è una obbiettivazione di volere che diventa subbiettivazione in forza della sua stessa obbiettivazione, poichè regolando rapporti tra uomini non può regolarli se non accordando facoltà e poteri ed imponendo doveri.

È vero che in tutti i suoi aspetti e manifestazioni il diritto è obbiettivazione, perchè è norma di condotta, ma è pure subbiettivazione, perchè si rivolge ad individui umani, i quali, in base alle sue norme, acquistano facoltà di agire in un dato modo e sono, nel medesimo tempo, assoggettati ad obblighi, i quali prescrivono i modi per esercitare quelle facoltà.

Obbiettività e subbiettività sono i due aspetti, le due manifestazioni di un fatto unico nella sua essenza, del diritto, il quale, per sua propria natura, non può non avere questo duplice carattere, che esso presenta sia che si riguardi nelle sue singole manifestazioni, sia nella sua totalità.

Perciò non soltanto ogni singola norma giuridica, ma anche l'insieme generale e organico delle norme giuridiche, ossia l'ordinamento giuridico, è obbiettivazione di voleri che diventa subbiettivazione negli uomini che lo devono far valere ed agire.

Onde nel contenuto della personalità non si può parlare di un solo aspetto positivo o di un solo aspetto negativo, e tanto meno di trasferimento del contenuto della personalità dal concetto di libertà giuridica in quello del dovere, poichè, se il contenuto della personalità umana oltre che etico è giuridico, esso sarà obbiettivazione e subbiettivazione di voleri ad un tempo.

IV

Illustrati i concetti politici della nuova costituzione, il Costamagna passa a determinare la qualifica politico-giuridica dello Stato fascista.

Se si considera, egli scrive, il principio costituzionale — idea etico-politica della sovranità — lo Stato fascista esprime un modo di essere a sè stante, per cui si differenzia così dal tipo propugnato dalla dottrina democratica occidentale dello Stato moderno, come dal tipo assunto dallo Stato sovietico. Lo Stato fascista non può così dirsi, secondo il Costamagna, Stato di diritto, se si ha riguardo al suo presupposto e al suo obbiettivo, atteso che il significato di tale enunciazione è riferito sempre all'elemento del diritto soggettivo individuale, ma Stato di diritto può ritenersi solo nel senso obbiettivo.

E poichè lo Stato fascista, egli prosegue, per sua essenza professa

l'attuazione di un'idea etica, anzichè di un'idea giuridica, tale idea esso realizza con i mezzi del diritto, non mero strumento di dominio politico, ma elemento consustanziale del suo stesso modo di esistere (1).

Ora, secondo noi, è indiscusso che lo Stato fascista si differenzia così dal tipo propugnato dalla dottrina democratica come dal tipo assunto dallo Stato sovietico, ma non è vero che esso debba ritenersi Stato di diritto solo nel senso obbiettivo, poichè, tenendo presente lo stesso semplice e basilare concetto del diritto sopraricordato, o non è Stato di diritto in nessun senso o lo è sia in senso obbiettivo che in senso subbiettivo.

E lo Stato fascista che può, esaminato il problema sotto altri e più complessi punti di vista, non essere Stato di diritto, lo è, invece, in questo senso, in quanto se la denominazione Stato giuridico è da un lato impropria, poichè non si può avere un vero Stato che non sia giuridico, è dall'altro molto efficace poichè rivela il vero carattere che deve avere lo Stato moderno.

Del resto la concezione dello Stato giuridico, in parte superata dalla concezione corporativa, come perfezionamento dello Stato moderno nel suo assetto sociale, giuridico ed economico, non è più di limitare l'azione dello Stato assegnandogli determinati scopi e non altri, ossia di limitare l'attività statale alla tutela del diritto ed alla sicurezza interna ed esterna, ma, bensì, di limitarne l'azione col fare proseguire allo Stato i suoi fini entro la sfera del diritto. Insomma Stato di diritto significa non che il fine dello Stato è solo il diritto, ma che tutti i compiti dello Stato devono prendere la forma del diritto e che il diritto è la forma e il limite della sua attività.

Onde col dire, per combattere la concezione dello Stato di diritto, che lo Stato professa un'idea etica e non un'idea giuridica e che tale idea esso realizza con i mezzi del diritto, elemento consustanziale del suo stesso modo di esistere, non si dice sostanzialmente nulla di diverso e di opposto a quanto ha svolto e sostenuto la scuola giuridica tradizionale.

Lo Stato fascista come Stato corporativo risulta certamente, sotto l'aspetto politico e giuridico, un superamento ed un perfezionamento dello Stato di diritto, ma ciò potrà essere chiarito solo partendo da altre premesse ed in base a diverse ragioni e motivi e, soprattutto, con l'abbandonare l'idea che esso sia la negazione del diritto soggettivo individuale, quando in realtà la nuova struttura dello Stato, ossia l'organizzazione sociale, presupposto dello Stato corporativo, è garanzia, maggiormente reale e concreta, della posizione giuridica dell'individuo,

(1) C. COSTAMAGNA, *op. cit.*, pag. 21.

della personalità del cittadino. Anzi l'affermazione costituzionale, realizzata dallo Stato moderno, della personalità giuridica coincidente con ogni persona fisica, riflette proprio il principio politico, contenuto nella Carta del Lavoro, della libertà d'iniziativa, condizione assoluta dello Stato fascista, il quale, regolando la posizione giuridica non solo degli individui ma anche delle classi e delle categorie, trae la personalità giuridica a nuovi sviluppi, nel medesimo tempo che ad essa assegna un contenuto concreto.

L'eliminazione dei privilegi di casta e l'affermazione dei diritti elementari, ha ricordato il Del Vecchio (1), inerenti alla personalità umana, con cui si è iniziata la costruzione dello Stato moderno, non possono essere cancellate, ed è fare oltraggio allo Stato fascista, non meno che alla verità storica manifesta, l'attribuirgli un programma tanto insensato quanto storicamente impossibile.

V

Ma lo Stato fascista, per il Costamagna, non è neppure Stato corporativo, sia perchè le sistemazioni dottrinali, tentate coi sussidi della tecnica giuridica senza riferimento ai principi generali del nuovo sistema, hanno fatto prevalere diverse interpretazioni, sia perchè la concezione corporativa, facendo richiamo ad un particolare della struttura del governo, viene a deviare la mente dalla considerazione del contenuto essenziale del nuovo tipo di Stato o dal valore assoluto, integrale, unitario dei concetti politici che lo qualificano.

Poste, così, queste premesse, respinto il concetto giuridico che la sovranità non può mutare, nè muta, col mutare delle forme di governo, ed affermato, invece, il concetto di sovranità come valore spirituale, come idea civile che varia nel tempo e nello spazio, il Costamagna definisce il presente tipo dello Stato italiano come quello di una *etocrazia*, o dominio di un valore morale di civiltà, che si traduce nel principio della *subordinazione dei fini individuali al fine trascendente dello Stato* (2).

Ma è ragione sufficiente, noi dobbiamo chiederci, abbandonare la concezione corporativa dello Stato perchè le sistemazioni sinora tentate o compiute dalla dottrina hanno fatto valere diverse interpretazioni?

La scienza giuridica corporativa è sulla via delle elaborazioni, dei perfezionamenti, degli sviluppi e non pretende certo di dire la parola definitiva: i numerosi studi e i diversi tentativi sistematici sono, anzi, indice dell'interesse sempre maggiore che suscita tra i giuristi e gli stu-

(1) DEL VECCHIO, *op. cit.*, pag. 9.

(2) COSTAMAGNA, *op. cit.*, pag. 22, 23.

diosi in genere e stanno ad attestare la sua intrinseca vitalità e la sua importanza e serietà scientifica.

Del resto, per quanto diverse, e spesso opposte, siano le interpretazioni, per quanto divergenti appariscano le formule giuridiche proposte per risolvere i più importanti problemi riguardanti questa disciplina, il fondamento è unico, poichè nella realtà non vi sono tanti corporativismi ma uno solo, ossia quello storico, che si è attuato e si attuerà via via migliorando, perfezionando, sistemando i propri principî ed i relativi istituti: i presupposti politici e giuridici del corporativismo, volendoli o sapendoli indagare, esistono.

Ma non è neppure ragion sufficiente, per abbandonare la concezione corporativa, il rilevare che essa, facendo richiamo ad un particolare della struttura del governo, fa deviare la mente dalla considerazione del contenuto essenziale del nuovo tipo di Stato, poichè ciò affermando si dimentica che l'idea corporativa non interessa soltanto una parte dell'ordinamento dello Stato, ma, bensì, tutto lo Stato, come nuova concezione politica, sociale, giuridica ed economica. E che il corporativismo non riguarda soltanto un particolare — ordinamento sindacale o professionale — della struttura dello Stato, è provato dal fatto che esso non è un particolare aspetto del Fascismo, e tanto meno dello Stato, ma tutto il Fascismo, tutto lo Stato, come nuovo orientamento storico di carattere universale.

Ad ogni modo ammesse pure, in ipotesi, per scientificamente fondate e dimostrate le ragioni portate dal Costamagna, si dovrà, per questo solo, qualificare il presente tipo dello Stato italiano come Stato etocratico con abbandono non solo della concezione giuridica dello Stato ma anche di quella corporativa?

Se la necessità di questa qualifica è intesa soltanto, come sembra che il Costamagna sostenga, allo scopo di poter prescindere dal presupposto individualistico ai fini dello Stato, non è proprio necessario abbandonare la concezione corporativa per quella etocratica, poichè quel concetto astratto d'individuo, che nello Stato fascista interessa superare, è già implicitamente superato dalla stessa concezione corporativa, la quale non nega l'individualismo come individualismo, ma l'individualismo come atomismo.

Inoltre nel concetto etocratico — a parte la considerazione che esso, a differenza di quello corporativo, non riuscirà mai a contenere e a svolgere l'aspetto giuridico dello Stato moderno, ossia la vera natura dello Stato — vi è un solo carattere dello Stato fascista, l'autorità, la quale così intesa perde ogni carattere di eticità, ossia la subordinazione assoluta dei fini individuali al fine trascendente dello Stato: nel concetto corporativo, invece, vi è pure il secondo carattere dello Stato fascista, la libertà o iniziativa individuale, la conciliazione dell'autorità con la li-

bertà, ossia vi è l'affermazione che la libertà dell'individuo non trova il suo limite in quella altrui, ma in quella si potenzia e in quella si attua, realizzandosi come libertà nello Stato al di fuori del quale vi è schiavitù e non libertà.

Senza tale fondamento politico-giuridico, implicito nella realtà storica dello Stato fascista come Stato corporativo, che non vi è libertà senza autorità e senza giustizia, ossia senza Stato, e viceversa, non sarebbero possibili l'ordine, la disciplina, la gerarchia, la solidarietà sociale, la giustizia e l'armonia fra i vari gruppi sociali, il senso e l'amore per lo Stato, insomma l'autorità, e, per conseguenza, non si potrebbe parlare di Stato-popolo e d'identificazione di Società e Stato.

Perciò il corporativismo non riflette solo un particolare dello Stato ma l'universale, non solo la forma, ma, anzitutto e soprattutto, la sostanza: e siccome non vi è sostanza senza forma e vi è forma vitale solo nella capacità intrinseca di sapersi adeguare alla sostanza, così la corporatività del governo, inteso in senso lato e non strettamente giuridico, è l'ordinamento giuridico in quelle forme costituzionali e in quegli istituti giuridici in cui si concreta, e che rispondono alla sostanza etica di quello Stato che fonda i concetti di società, di diritto, di sovranità e d'individuo sul principio corporativo.

L'ordine giuridico corporativo non è un sistema di limiti che difendano il cittadino dallo Stato, ma la forma in cui l'individuo realizza e celebra sé stesso come uomo sociale; e difatti l'ordinamento corporativo riduce ad unità tutti gli aggregati sociali e li conduce allo Stato con un'organizzazione giuridica che, essendo organizzazione dello Stato, interessa la costituzione, ossia fa parte dell'ordinamento costituzionale.

Lo Stato, ha scritto recentemente il Crosa (1), nel suo elemento fondamentale, il popolo, non si presenta più semplicemente come la somma dei diversi individui ma come la corporazione dei diversi aggregati sociali che lo Stato disciplina nel loro sorgere, regola nella loro attività, considera nelle loro finalità: ed appunto in questo senso lo Stato si dice corporativo poichè realizza un ordinamento sociale di nuclei determinati ridotti ad unità in sé stesso.

Ondè il concetto di Stato corporativo non è solo un concetto politico, osserva il Crosa, ma essenzialmente un concetto giuridico, il quale indica la struttura intima dello Stato (2).

La concezione corporativa non annulla, quindi, secondo noi, l'or-

(1) E. CROSA, *Saggio d'una teoria dello Stato Corporativo*, in *Rivista del Diritto del Lavoro*, parte I, 1931, pag. 648-649.

(2) E. CROSA, *op. cit.*, pag. 650.

ganizzazione giuridica dello Stato moderno in alcuni suoi principi essenziali e nella sua struttura fondamentale, ma, anzi, si presenta, nella sua essenza e nel suo ordinamento costituzionale, come una forma nuova e superiore di Stato giuridico, poichè, per quanto ancora in via di evoluzione ed in attesa di ulteriori perfezionamenti, di necessarie sistemazioni o di opportune revisioni, è stata capace, negando, svolgendo e perfezionando lo Stato di Diritto nella sua concretizzazione liberale e nella sua deviazione democratico-socialista, di giungere ad un tipo di Stato che è espressione logica e concreta del pensiero moderno e della complessa vita reale moderna.

Ossia lo Stato corporativo riposa sopra un fondamento ove forma e sostanza sono pienamente aderenti ed animate da una fede unitaria: dalla fede in un sol principio, nel quale gli elementi di verità parzialmente impliciti nelle due tesi antitetiche dello Stato di diritto in regime liberale e in regime democratico — vale a dire il riconoscimento dell'individuo o dell'iniziativa individuale come centro o base dell'attività politica, e il riconoscimento della collettività, di cui l'individuo fa parte, come fine o valore di essa — sono fusi in una sintesi, che entrambi li assorbe ed annulla superandoli.

Solo così intesa la concezione dello Stato corporativo spiega tutto il valore politico e giuridico dei vari istituti e dei particolari ordinamenti, e si dimostra intrinsecamente universale e capace di espansione internazionale, avendo realizzato un tipo di Stato moderno che è qualche cosa di più e qualche cosa di meglio dello Stato di diritto.

CARLO ALBERTO BIGGINI

LIBERO DOCENTE NELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA DEL DIRITTO

diretta da
GIORGIO DEL VECCHIO
Professore nella R. Università di Roma
colla cooperazione di

FELICE BATTAGLIA
Professore nella R. Università di Siena

GIUSEPPE CAPOGRASSI
Libero docente nella R. Università di Roma

GIACOMO PERTICONE
Professore nella Università di Ferrara

ARRIGO SALONE
Avvocato in Alessandria d'Egitto

SOMMARIO:

	Pag.
EUGENIO JARRA — Marco Aurelio filosofo del diritto	489
GIACOMO PERTICONE — La concezione speculativa dell'attività giuridica.	505
CARLO GRAY — L'irrazionale nel diritto	539
UGO ENRICO PAOLI — Problemi di diritto pubblico nel « Critone » platonico	605

NOTE E DISCUSSIONI

EUSTAQUIO GALAN Y GUTIERREZ. — A proposito di un saggio di « teoria del potere costituente »	621
FRANCESCO ASTURI — Ancora sulla libertà e sulla volontà	626
CARLO ALBERTO BIGGINI — Intorno alle premesse del nuovo diritto italiano.	634
CARLO PREDELLA — Duplice formazione del diritto.	647

NECROLOGIO

S. Talamo (G. GONELLA)	650
----------------------------------	-----

NOTIZIE

Recente legislazione italiana e straniera (U. REDANO) — Il II Convegno di studi sindacali e corporativi — Per una coordinazione mondiale della professione legale — Una nuova rivista di storia della Filosofia	652
---	-----

SUNTI DI RIVISTE

Diritto individuale e diritto sociale — Considerazioni sullo Stato sovietico.	671
---	-----

NOTE BIBLIOGRAFICHE

R. W. Lee, <i>Hugo Grotius</i> (G. GONELLA) — C. Martyniak, <i>Le fondement objectif du droit d'après Saint Thomas d'Aquin</i> (G. GONELLA) — E. Sperantia, <i>Sur les fondements mé- taphysiques du droit positif</i> (G. GONELLA) — G. v. Below, <i>Die Entstehung der Soziologie</i> (G. GONELLA) — L. Caboara, <i>Considerazioni sul problema della giustizia</i> (C. PRE- DELLA) — T. Elyot, <i>Das Buch vom Führer</i> (F. BATTAGLIA) — J. Charpentier, <i>Jean- Jacques Rousseau ou le démocrate par dépit</i> (C. CURCIO) — A. Le Hénaff, <i>Le pouvoir politique et les forces sociales</i> (C. CURCIO) — D. Halévy, <i>Décadence de la liberté</i> (C. CURCIO) — G. Chiarelli, <i>Il diritto corporativo e le sue fonti</i> ; G. D'Eufemia, <i>Le fonti del diritto corporativo</i> (C. CURCIO) — C. Mortati, <i>L'ordinamento del Governo nel nuovo diritto pubblico italiano</i> (C. CURCIO) — G. Mazzarella, <i>Studi di etnologia giuridica.</i> Vol. IX <i>Etnologia analitica dell'antico diritto indiano</i> (F. MAROI) — E. Bourbousson, <i>Traité générale de la nationalité dans les cinq parties du monde</i> (F. MAROI) — E. Ginella, <i>Problema del mio tempo</i> (G. MAGGIORE) — G. Acerbo, <i>Le riforme agrarie del dopoguerra in Europa</i> (F. B.) — H. J. Crump, <i>Colonial Admiralty Jurisdiction in the Seventeenth Century</i> (C. PREDELLA) — M. Gorino, <i>Gerolamo Vincenzo Spanzotti</i> (C. PREDELLA) — F. S. Varano, <i>Vincenzo De Grazia</i> (E. DI CARLO) — A. Levi, <i>Il pen- siero politico di Giuseppe Ferrari</i> (C. CURCIO) — A. D'Amia, <i>Schiavitù romana e servitù medievale</i> (F. AQUILANTI) — M. Manfredini, <i>Manuale di diritto penale</i> ; Id., <i>I delitti di competenza del Tribunale speciale per la difesa dello Stato</i> ; R. A. Fro- sali, <i>Reato danno e sanzioni</i> ; Id., <i>Il ricorso per Cassazione penale nelle sue condizio- ni di ammissibilità</i> ; G. Marconi - A. Marongiu, <i>La procedura penale italiana</i> ; E. Flor- rian, <i>Principi di diritto processuale penale</i> ; G. Sabatini, <i>Principi di diritto processuale penale</i> (D. RENDE) — M. Azzalini, <i>La necessità del volere e la retroattività sociale</i> (A. DEL GIUDICE) — F. Alimena, <i>Osservazioni sulla distinzione del diritto in pubblico e privato</i> (A. DONATI)	678
Libri ricevuti	707